## Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

## Proroga dell'11 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 18 maggio 2004<sup>1</sup> concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2013.

П

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

11 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-1165 2805

<sup>1</sup> RS **946.206.1**